



COMUNE DI GIUSTINO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PULIZIA CAMINI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 dd. 28.11.2013
Entrato in vigore il 13.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Lochner Paola

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), dal D.P.P. n. 15-90/Leg. dd. 09.08.2012.
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica ai generatori di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in immobili destinati ad altre attività

ART. 2

MODALITA', OBBLIGHI E SCADENZE

1. La regolare manutenzione delle canne fumarie, dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso è obbligatoria su tutto il territorio comunale.
2. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
3. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo sono controllati e puliti:
 - a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
 - b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.
4. Per le canne fumarie a servizio di fonti di calore alimentate a combustibile liquido o gassoso (gas, gasolio ecc.) la pulizia e il controllo sono da eseguirsi a seconda della necessità dettata dalla frequenza d'uso, dal tipo di combustibile o dalle norme in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla

costruzione e messa in o opera dell'impianto in modo da mantenere gli stessi in stato di perfetta funzionalità ed efficienza.

ART. 3

OBBLIGHI DEI SOGGETTI TENUTI ALLA PULIZIA DELL'IMPIANTO

1. Provvedendovi a mezzo di ditta specializzata (spazzacamino), o anche direttamente, l'Amministratore di condominio per quanto di competenza, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto al controllo e alla pulizia dell'impianto, e garantisce la corretta manutenzione e pulizia delle canne fumarie e dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.
2. Per ditta specializzata s'intende una ditta in possesso dei titoli di professionalità iscritta all'albo delle imprese artigiane per la specifica attività di pulizia camini. La ditta specializzata è autorizzata ad esercitare sul territorio comunale con l'applicazione di tariffe nei limiti delle tariffe di mercato.
3. Il soggetto tenuto alla pulizia annota l'esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo regolamento (Allegato A).
4. Deve essere tenuto un registro per ciascun impianto presente. Se la canna fumaria/camino non è "in esercizio" (cioè non è collegata o non è mai utilizzata nell'arco dell'anno), tale condizione va annotata nel registro indicandone la motivazione, così come andrà annotata poi la ripresa" in esercizio".
5. In alternativa all'annotazione nel registro può essere allegata allo stesso documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle operazioni di controllo e/o pulizia da parte di ditta specializzata.
6. Rientra nei doveri del soggetto tenuto alla pulizia segnalare anche al Sindaco, qualsiasi situazione di scarsa funzionalità della canna fumaria e/o di possibile pericolo di incendio riscontrata durante le operazioni effettuate.

ART. 4

CONTROLLO E VIGILANZA

1. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente regolamento. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati o, previo accordo, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

2. Ove necessario eventuali interventi verranno fatti eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.
3. I Vigili del Fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al sindaco del comune dove si trova il sistema di evacuazione.

ART. 5

SANZIONI

1. I contravventori alle norme del predetto regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti